RG. n° 398/2026

Tribunale di Pistoia

Il giudice,

pronunciandosi sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da

LEOPOLDO (cf con l'avv. Alberto Migliorini

RICORRENTE

nei confronti di

BANCA ALTA TOSCANA CREDITO COOPERATIVO S.C. (cf

con l'avv. Tommaso Stanghellini

RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- su ricorso ex art. 700 c.p.c. avanzato da Leopoldo al fine di sentir

"*in via d'urgenza ex art. 700 c.p.c. e inaudita altera parte ex art. 669-sexies:*

***nel merito, in via principale**: disporre, inaudita altera parte, l'immediata inibizione nei confronti di Banca Alta Toscana Credito Cooperativo S.C. di ogni iniziativa finalizzata all'escussione della garanzia rilasciata dal Fondo di Garanzia per le PMI (MCC) con riferimento ai mutui chirografari n. 000000001499683 (mutuo di originari euro 130.000,00) e n. 000000003682956 (mutuo di originari euro 90.000,00), nonché di ogni atto prodromico, connesso o conseguente all'attivazione della procedura di escussione per il tempo strettamente necessario alla comunicazione della delibera di Mediocredito Centrale in ordine alla posizione n. 000000003682956, e comunque sino alla definizione, positiva o negativa, dell'istruttoria del Gestore del Fondo sull'operazione unitaria oggetto di trattativa, con conseguente cessazione degli effetti dell'inibitoria una volta intervenuta tale pronuncia;*

***nel merito, sempre in via principale**: ordinare la sospensione di qualsiasi attività diretta all'attivazione o prosecuzione della procedura di escussione presso il Fondo di Garanzia, ove già avviata, sino alla decisione collegiale ovvero sino alla definizione delle trattative in corso; con fissazione di udienza per la conferma, modifica o revoca del provvedimento, ai sensi della normativa vigente;*

***in subordine, previa instaurazione del contraddittorio:** confermare e/o adottare la misura cautelare richiesta per il tempo ritenuto di giustizia, idoneo a preservare l'integrità della struttura del passivo e la concreta possibilità di addivenire a una soluzione negoziale maggiormente satisfattiva rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale;*

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento";

quanto sopra, in relazione alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57ss. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CC.II.), corredata dal piano dettagliato e dalla documentazione economico-finanziaria per la valutazione comparativa con l'alternativa della liquidazione giudiziale, formulata dal ricorrente al fine di evitare un esito liquidatorio disordinato e di assicurare una gestione ordinata e trasparente della crisi inerente l'attività imprenditoriale esercitata dalla ditta individuale Relax di Leopoldo

In questo contesto, assume il ricorrente di aver acquisito il consenso all'accordo da parte di numerosi creditori, ivi compresa Agenzia delle Entrate, restando in attesa dell'adesione di Banca Alta Toscana (creditrice in forza di mutui chirografi garantiti Artigiancredito e contro garantiti MCC nella misura dell'80%, ossia mutuo n. 000000001499683 di euro 130.000 e mutuo n. 000000003682956 di euro 90.000) la quale aveva comunicato che l'eventuale adesione all'accordo era subordinata al parere autorizzativo del Consorzio garante e del Gestore del Fondo di Garanzia: alfine, in data 16.1.2026 Artigiancredito ebbe a comunicare di aver ottenuto delibera positiva in relazione alla posizione n. 000000001499683, relativa al mutuo di originari euro 130.000, mentre risultava ancora in attesa di delibera l'altra posizione n. 000000003682956, concernente il mutuo di originari euro 90.000.

Sennonché con comunicazione 26.2.2026, ricevuta dal mutuatario il giorno successivo, Banca Alta Toscana ha comunicato la risoluzione anticipata dei mutui chirografari n. 0009/005/823109 e n. 0009/005/826033, la decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 c.c., l'immediata esigibilità dell'intera esposizione e preannunciava l'escussione della garanzia pubblica in difetto di pagamento, determinando così il rischio di surrogazione del Fondo e di irreversibile alterazione della struttura del passivo con conseguente apertura della liquidazione giudiziale; alla luce di tali circostanze, parte ricorrente argomenta da un lato circa il pregiudizio derivante dalla minacciata escussione della garanzia con lesione dell'interesse di tutte le parti coinvolte dal piano ove, in conseguenza della immediata esigibilità del debito di cui ai mutui in questione, dovesse pervenirsi all'apertura della liquidazione giudiziale in danno della ditta individuale di titolarità del ricorrente stesso, dall' altro lato circa la non applicabilità delle misure protettive tipizzate all'art. 54 co. 3 CC.II., optando pertanto per la percorribilità del rimedio di cui all'art. 700 c.p.c. di cui illustra quindi i presupposti di fumus e periculum, a suo dire sussistenti nella vicenda in disamina;

- con accoglimento della domanda del ricorrente, in via cautelare e anticipata, con provvedimento inaudita altera parte del 6.3.2026, salva ogni miglior valutazione all'esito dell'instaurazione del contraddittorio;

- con costituzione in giudizio della parte resistente, la quale ha confutato *funditus* le argomentazioni avversarie in punto sia di ammissibilità del rimedio ex art. 700 c.p.c., sia di ricorrenza dei presupposti per il relativo accoglimento, chiedendo conclusivamente "***In tesi**, la revoca della misura cautelare concessa; **in ipotesi**, che la misura cautelare concessa abbia la durata massima di mesi tre; **in ogni caso**, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio cautelare*";
- con assegnazione di termine a difesa a parte resistente, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. di parte ricorrente eccedenti i limiti di legge, e fissazione di nuova udienza di discussione;

OSSERVA

All'esito del contraddittorio fra le parti e puntualizzando l'approfondimento sistematico della disciplina di cui al CC.II., reputa questo Tribunale - *re melius perpensa* rispetto a quanto opinato in sede urgente, a seguito di valutazione sommaria e necessariamente prudenziale - di dover dichiarare inammissibile il ricorso per mancanza delle condizioni di percorribilità della tutela ex art. 700 c.p.c., sulla base di due principali ordini di ragione:

(i) sotto un primo profilo, lo strumento prescelto appare inadeguato rispetto allo scopo e mal utilizzato, poiché non è configurabile una domanda azionabile in un giudizio civile di merito, dunque manca il requisito della strumentalità della cautela: ciò in quanto, alla base dell'istanza proposta dal ricorrente e, quindi, a monte rispetto all'eventuale giudizio di merito non è identificabile un diritto soggettivo di cui possa chiedersi tutela, atteso che quello esposto dal ricorrente è qualificabile invero come un mero interesse al buon esito delle trattative (non potendosi discettare di alcun diritto in tal senso) onde accedere a uno strumento di composizione della crisi d'impresa alternativo alla liquidazione giudiziale.

In proposito, merita condivisione l'argomento difensivo della Banca per cui il ricorrente non è titolare di un diritto soggettivo che gli consenta di impedire alla Banca l'escussione della garanzia pubblica che assiste il credito, in quanto il rapporto di garanzia intercorre tra banca e garante pubblico secondo una disciplina speciale e impedire l'escussione della garanzia comporterebbe un'alterazione del meccanismo di funzionamento del sistema pubblico di garanzie, che ha una funzione di interesse generale e che esula dalla sfera di diritti disponibili del debitore;

(ii) sotto un secondo profilo, è altresì da riconoscere come l'insieme degli strumenti protettivi delineato dal Codice della Crisi sia effettivamente da interpretare come un sistema chiuso, all'interno del quale il legislatore ha previsto un insieme di istituti di tutela specifico e strutturato (ovvero le misure protettive e cautelari previste dal CCII), calibrato sulle peculiari esigenze della crisi d'impresa e della composizione negoziata, tanto è vero che le domande di tutela a ciò rivolte sono sottoposte al vaglio del giudice delegato.

In un simile contesto, se anche può destare perplessità la lettera dell'art. 54 co. 3 CC.II. laddove richiama unicamente le misure protettive di cui al comma 2 del medesimo articolo fra quelle richiedibili dall'imprenditore "*anche nel corso delle trattative*", e quindi se da questo punto di vista potrebbe effettivamente essere ravvisabile un vuoto di tutela specie in confronto con l'istituto del cd. accesso con riserva disciplinato dall'art. 44 CC.II. che appare ricompreso nell'alveo di protezione dell'art. 54 co. 1 CC.II. - prevedente, appunto, la possibilità per l'imprenditore di chiedere e ottenere "*i provvedimenti cautelari* [...] *che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza*" - la soluzione più corretta dal punto di vista giuridico e in una visione "di sistema" del complesso normativo inerente la regolamentazione della crisi d'impresa e la garanzia (di contemperamento) dei diritti a essa sottostanti è quella di allargare le maglie dell'art. 54 co. 3 CC.II., piuttosto che di ricorrere a uno strumento "alieno" perché extra-sistema come quello, di portata generale e residuale, dell'art. 700 c.p.c..

Del resto, proprio a livello di interpretazione sistematica e secondo criteri di ragionevolezza, sottesi anche al parametro di legittimità costituito dall'art. 3 Cost., appare da un lato irragionevole che la tutela cautelare cd. atipica dell'art. 54 co. 1 CC.II. sia ammessa in presenza del cd. accesso con riserva ex art. 44 CC.II. e non invece in presenza di mere trattative, stante la piena facoltà per l'imprenditore di prediligere l'una o l'altra strada; e, dall'altro lato, appare del tutto ragionevole che analoghe esigenze di tutela del buon esito delle procedure di regolamentazione della crisi, come indubbiamente ricorrenti anche in fase di trattative, siano conosciute dal giudice funzionalmente competente (il giudice delegato) nel contesto della specifica disciplina normativa in tema di crisi d'impresa.

Per queste ragioni, si ritiene inammissibile il ricorso all'istituto dell'art. 700 c.p.c., altra essendo la speciale disciplina da seguire in relazione all'oggetto della controversia.

Stante la novità e complessità della questione giuridica affrontata, priva di precedenti giurisprudenziali specifici e dibattuta dal punto di vista esegetico (con opinioni dottrinali contrastanti), si ritengono ricorrere giusti motivi per l'integrale compensazione ex art. 92 c.p.c. delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

1) dichiara inammissibile il ricorso;

2) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Pistoia, 23/06/2026

Il giudice
dott.ssa Lucia Leoncini